

Prot. N. CL. 844/07

Il Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* dopo aver affermato che «i presbiteri non devono mancare di quanto si addice ad un tenore di vita decoroso e degno», esorta il Vescovo affinché «con animo paterno vigili con discrezione sulla dignità dell'alloggio e l'assistenza domestica (dei sacerdoti, *ndr*), aiutando ad evitare anche l'apparenza di trascuratezza, o di stranezza, o di negligenza nel tenore di vita personale, cosa che arrecherebbe danno alla salute spirituale dei presbiteri» (l.c., n. 80).

Tenuto conto di ciò, accogliendo le proposte presentate e approvate nella sessione del Consiglio Presbiterale del 3 maggio 2007 (cfr. DSB 94, 2007, pp. 234-235) e in quella del Consiglio dei Vicari del 5 dicembre 2007;

Visto il n. 6, lettere h) e i), dell'Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1° settembre 2005;

Volendo dar attuazione a quanto indicato dal Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*,

stabilisco quanto segue

1. al presbitero che presta il servizio ministeriale a tempo pieno presso un Ente ecclesiastico, deve essere assicurato dall'Ente stesso un'abitazione sufficiente e decorosa, comprendente anche le spese di riscaldamento e le eventuali spese di affitto;
2. qualora un presbitero eserciti il ministero presso più Enti ecclesiastici contemporaneamente: resta a carico di un ente l'abitazione e dell'altro Ente il riscaldamento. Tuttavia, se il servizio reso ad uno dei due Enti è minimo, l'abitazione e il riscaldamento sono a carico dell'Ente che gode del servizio più rilevante;
3. nei casi incerti o controversi, ci si riferirà al Vicario Generale;
4. nelle comunità di sacerdoti in cui esiste una quota per vitto, servizi e utenze, nel computo della retta, da adeguare al reale costo dei servizi offerti, si dovrà tener conto di questa nuova disposizione;
5. per il futuro, già nell'assegnazione dell'incarico verrà offerta un'indicazione circa l'eventuale attribuzione degli oneri agli Enti interessati;
6. le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. non si applicano nei confronti dei presbiteri che liberamente abbiano optato di stabilire il proprio alloggio in un'abitazione privata;

7. nella Visita pastorale si valuterà la condizione dell'abitazione dei presbiteri e la situazione dell'arredamento della casa; si verificherà inoltre che l'ufficio parrocchiale sia stabilmente arredato e distinto dallo studio del parroco;
8. in conseguenza della presente disposizione, resta inteso che le offerte della visita e benedizione delle famiglie devono essere versate nella cassa parrocchiale, a norma del can. 531 del Codice di Diritto Canonico, fatta salva l'esplicita intenzione dell'offerente.

Le presenti disposizioni, promulgate in data odierna, entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 e saranno oggetto di verifica tra due anni.

Dato a Lodi, dalla Nostra Curia Vescovile, il 13 dicembre 2007, *memoria di Santa Lucia v.m.*

+ Giuseppe Merisi
vescovo

Mons. Gabriele Bernardelli
cancelliere vescovile